



COMUNE DI BASCHI

PROVINCIA DI TERNI

BANDO DI CONCORSO PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI PER I CANONI DI LOCAZIONE -ANNO 2013

*LEGGE 9.12.1998 N. 431 – ART.11-FONDO NAZIONALE PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN
LOCAZIONE*

Si avvisano i cittadini che la legge 11/12/1998 n.431 ha previsto l'erogazione di contributi per il pagamento dei canoni di locazione. I contributi sono assegnati dai comuni ai conduttori degli immobili di proprietà pubblica o privata al fine di integrare il pagamento dei canoni di locazione.

FONDI DI ASSEGNAZIONE

I fondi da erogare verranno assegnati dalla Regione Umbria all'Amministrazione Comunale definitivamente tenendo conto essenzialmente del disagio abitativo presente nella Regione in base ai criteri già utilizzati nel 2012 (media del fabbisogno manifestato negli ultimi tre anni, dai richiedenti inseriti nella graduatoria di cui al punto 6), lett. A) della Delibera di Consiglio Regionale n. 755 del 20 dicembre 1999) ed indicati nella D.G.R. n. 1113 del 19 settembre 2012.

REQUISITI SOGGETTIVI DEI BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI

1)Requisiti che deve possedere il solo richiedente, titolare della domanda:

A). Cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione Europea o di un Paese non aderente all'Unione Europea in regola con le vigenti norme sull'immigrazione;

e residenza nella Regione Umbria

B) Residenza da almeno 24 mesi consecutivi alla data di pubblicazione del bando o chi lavora in Umbria da almeno 24 mesi consecutivi. Il richiedente deve presentare la domanda presso il Comune in cui risiede alla data di pubblicazione del bando."

2) Requisiti che devono possedere tutti i componenti del nucleo familiare anagrafico, compreso il richiedente titolare della domanda:

A) Non titolarità, nella Regione Umbria, dei diritti di proprietà, nuda proprietà, comproprietà, usufrutto, uso e abitazione su di un alloggio o quota parte di esso adeguato alle esigenze del nucleo familiare anagrafico.

Ai fini del possesso di tale requisito devono sussistere entrambe le seguenti condizioni:

B) Inadeguatezza dell'alloggio posseduto. Viene divisa per sedici l'intera superficie abitativa, al netto dei muri perimetrali e di quelli interni. Dalla suddivisione si ottiene il numero di vani convenzionali di cui è composta l'unità immobiliare. Le eventuali cifre dopo la virgola vengono arrotondate per difetto o per eccesso a seconda che siano al di sotto o al di sopra di 0,5. Il numero ottenuto viene rapportato a quello dei componenti il nucleo familiare e l'alloggio si considera inadeguato, qualora tale rapporto risulti essere inferiore ai seguenti parametri:

-due vani convenzionali per un nucleo familiare di una o due persone;

-tre vani convenzionali per un nucleo familiare di tre o quattro persone;

-quattro vani convenzionali per un nucleo familiare di cinque persone ed oltre.

Si considera, altresì, impossidente colui che è comproprietario o nudo proprietario di un alloggio, o quota parte di esso, ma non vi abita, in quanto l'immobile è occupato dall'usufruttuario, dall'altro comproprietario o è locato a terzi.

C) Reddito dell'alloggio posseduto. Il nucleo familiare non deve essere titolare di un reddito annuo complessivo da fabbricati, superiore a € 500,00. Si tiene conto esclusivamente degli immobili accatastati alla categoria A).

E' in ogni caso adeguato un alloggio accatastato alle categorie A/1, A/8, A/9.

D) Non essere titolare dei contributi per l'autonoma sistemazione di cui all'art. 7 dell'Ordinanza ministeriale n.2688 del 28 settembre 1997 e successive modificazioni o di altri contributi pubblici concessi ad integrazione del canone d'affitto.

E) Essere percettore di reddito nell'anno di riferimento, e aver percepito nel medesimo anno, un reddito imponibile complessivo del nucleo familiare, costituito in misura non inferiore al 90% da pensione, lavoro dipendente, indennità di cassa integrazione, indennità di mobilità, indennità di disoccupazione, sussidi assistenziali e assegno del coniuge separato o divorziato, non superiore alla somma di due pensioni minime INPS (€ **12.881,18**) rispetto al quale l'incidenza del canone annuo di locazione sia non inferiore al 14%;

MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di assegnazione dei contributi deve essere presentata compilando il modello appositamente predisposto ed in distribuzione gratuita presso l'ufficio servizi sociali del Comune. Tale modello è disponibile anche nel sito web del Comune di Porano, al seguente indirizzo: www.comune.baschi.tr.it e nel sito web della Regione Umbria al seguente indirizzo: www.territorio.regione.umbria.it, alla voce " Temi, L. 431/98 – Sostegno alle famiglie in affitto". Alla domanda non deve essere allegato alcun documento con eccezione della documentazione relative alle condizioni dichiarate e non autocertificabili (permesso o carta di soggiorno per i cittadini extracomunitari e certificato della commissione di riconoscimento dello stato di invalidità). Il richiedente deve dichiarare, ai sensi dell' articolo 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni il possesso dei requisiti previsti, la composizione del proprio nucleo familiare con il reddito di ciascun componente percepito nell'anno 2012 e dichiarato ai fini fiscali nell'anno 2013, la titolarità di un contratto di locazione regolarmente registrato con l'importo del canone di locazione pagato nell'anno 2012, nonché l'eventuale sussistenza delle condizioni che danno diritto a maggior punteggio e che determinano la priorità in graduatoria.

Per la partecipazione al concorso è necessario che il richiedente ed i componenti il nucleo familiare non abbiano percepito altri contributi pubblici integrativi del canone di affitto, ad eccezione di quelli della legge 431/98 e non abbiano fruito neanche della detrazione d'imposta sul canone d'affitto richiesta nel Mod. 730/2013 o unico 2013.

La domanda di partecipazione, redatta su apposito modulo sul quale dovrà essere applicata una marca da bollo da € 16,00, potrà essere **presentata o inviata tramite il servizio postale dal 1° Novembre 2013 e dovrà pervenire al Comune entro il 30 Novembre 2013**, (30 gg. dalla data di emanazione del bando) pena l'esclusione dalla graduatoria e della data di spedizione o consegna farà fede il timbro postale o il timbro di accettazione del Comune.

Per informazioni e chiarimenti presentarsi presso gli uffici comunali o telefonare al n.0744-957225

REQUISITI DI REDDITO

Quest'anno possono presentare domanda esclusivamente i nuclei familiari aventi le caratteristiche per rientrare nella graduatoria per reddito imponibile di cui al punto 6, lett.A) della delibera di Consiglio Regionale n.755 del 20.12.1999 e precisamente per le seguenti categorie che possiedono:

- Titolarità di un reddito imponibile annuo complessivo del nucleo familiare anagrafico, costituito in misura non inferiore al 90% da pensione, lavoro dipendente, indennità di cassa integrazione, indennità di mobilità, indennità di disoccupazione, sussidi assistenziali e assegno del coniuge separato o divorziato, non superiore alla somma di due pensioni minime INPS (per l'anno 2013 ammonta € 12.881,18) rispetto al quale l'incidenza del canone annuo di locazione sia non inferiore al 14%.

Pertanto, non puo' fare domanda:

- la famiglia che percepisce solo reddito da lavoro autonomo;

- la famiglia che percepisce redditi da lavoro dipendente e assimilati superiore ad € 12.881,18;

- la famiglia che percepisce un reddito misto (dipendente e autonomo) nell'ambito del quale il reddito da lavoro dipendente è inferiore al 90% del totale e conseguentemente l'autonomo è superiore al 10%.

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Il comune provvede all'istruttoria delle domande, attribuendo i relativi punteggi, sulla base dei requisiti soggettivi dichiarati in domanda dal concorrente, e forma la graduatoria provvisoria che verrà affissa all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi.

Entro tale termine gli interessati potranno presentare al comune ricorsi o eventuali richieste di rettifica del punteggio.

Esaminati i ricorsi il comune formula la graduatoria definitiva che verrà affissa all'albo pretorio e trasmessa alla Regione.

Modalità di determinazione del reddito complessivo

il reddito complessivo è determinato sommando i redditi fiscalmente imponibili di tutti i componenti il nucleo familiare, quali risultano dalle ultime dichiarazioni dei redditi degli stessi.

a) Qualora il reddito sia composto esclusivamente da redditi da lavoro dipendente, vengono detratti € 1000,00 per ciascun figlio che risulti essere a carico e l'importo risultante viene ulteriormente abbattuto del 40%.

b) Qualora il reddito sia composto esclusivamente da redditi da lavoro autonomo, vengono detratti i soli contributi previdenziali e assistenziali obbligatori ed € 1000,00 per ciascun figlio che risulti essere a carico.

c) Qualora i redditi siano misti vengono effettuate le decurtazioni di cui al punto a) dal solo lavoro dipendente e di seguito vengono sommati i redditi da lavoro autonomo decurtati dei soli contributi previdenziali e assistenziali obbligatori.

F. Dimensione dell'alloggio in affitto:

_ fino a 120 mq. per nuclei familiari composti da una o due persone;

_ fino a 150 mq. per nuclei familiari composti da tre persone ed oltre;

Sono comunque esclusi dai contributi i locatari di alloggi accatastati nelle categorie A1),A8), A9).

Baschi, li 29.10.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Lorella Rosati